

**OGGETTO: TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE “ASPI” E “MINI-ASPI”**  
**TABELLE RIEPILOGATIVE**

Dall'1 gennaio 2013, ai lavoratori che abbiano perso involontariamente l'occupazione spetta l'«Assicurazione Sociale per l'Impiego» (ASpI) o la mini-ASpI, previste dall'art. 2 della legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14, n. 15 e n. 23 del 2012 – CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8 e n. 15 del 2013; n. 3/2014).

A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore dei suddetti trattamenti di sostegno al reddito, riteniamo utile riepilgarne la disciplina schematizzandola nelle tabelle che seguono, con particolare riferimento a destinatari, condizioni e modalità di accesso.

<b>ASpI</b>		
<b>Nozione</b>	<b>Definizione</b>	L'Assicurazione sociale per l'impiego - ASpI - rappresenta il nuovo (e a regime il solo) istituto per la tutela del reddito del lavoratore dipendente a copertura del periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla successiva ed eventuale rioccupazione (periodo di disoccupazione).
	<b>Finalità</b>	La finalità di tale indennità è quella di fornire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che involontariamente si trovano nella condizione di essere privi di occupazione.
	<b>Istituti sostituiti</b>	L'ASpI ha sostituito dall'1 gennaio 2013 (ovvero per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla predetta data) l'indennità di disoccupazione; sostituirà dall'1 gennaio 2017 l'indennità di mobilità (dal 2013 al 2016 graduale diminuzione del periodo di mobilità).
<b>Fonti</b>	<b>Norme giuridiche</b>	legge n. 92/2012; d.m. 25 gennaio 2013; legge n. 228/2012; art. 46 della legge n. 134/2012; d.m. 29 marzo 2013.
	<b>Disposizioni amministrative</b>	INPS: circolari n. 140/2012, n. 142/2012 e n. 145/2013; ministero del Lavoro: interpello n. 6/2013; INPS: circolari n. 154/2013 e n. 37/2013; messaggio n. 000760/2013; circolari n. 50/2013 e n. 44/2013; messaggio n. 10358/2013; circolare n. 12/2014.
<b>Soggetti interessati</b>	<b>Lavoratori ammessi</b>	Possono beneficiare dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.  Rientrano in tale ambito anche:  - i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, sempreché abbiano instaurato, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;  - il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2013, dell'art. 40 del R.D.L. n.

		<p>1827/1935.</p> <p>Tra i soggetti beneficiari rientrano anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato (sono quindi esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato).</p>
	<p><b>Lavoratori esclusi</b></p>	<p>Rimangono esclusi dall'indennità ASpI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;</li> <li>- i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo professionale nonché i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge n. 69/1963, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, gestita dall'INPGI;</li> <li>- religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore di ordini e congregazioni di appartenenza e i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari;</li> <li>- i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale;</li> <li>- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.</li> </ul>
<p><b>Requisiti</b></p>	<p><b>Disoccupazione involontaria</b></p>	<p>Risultano esclusi dal beneficio i lavoratori che sono cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto.</p> <p>È stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le dimissioni continuano a dare diritto all'indennità se avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) ovvero per giusta causa (circolare INPS n. 163/2003);</li> <li>- la risoluzione consensuale non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare INPS n. 108/2006) ovvero nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012.</li> </ul> <p>La legge n. 92/2012 ha modificato l'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001 elevando a 3 anni il limite di età del bambino ai fini dell'obbligo di convalida, da parte del servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio, della risoluzione consensuale e della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre.</p>

		<p>Tale modifica non ha riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione erogata a seguito di dimissioni volontarie.</p> <p>L'indennità continua a poter essere fruita solo nel caso in cui le dimissioni vengano presentate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.</p>
	<p><b>Stato di disoccupazione</b></p>	<p>Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente; lo stesso è chiamato a rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.</p> <p>Tale ultima dichiarazione può essere resa ai Centri per l'impiego ovvero all'INPS. L'utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o mini-ASpI, deve indicare o che si è già recato al Centro per l'impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all'Istituto compilando i campi appositamente inseriti.</p>
	<p><b>2 anni di anzianità assicurativa</b></p>	<p>Devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.</p> <p>Il biennio si determina a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.</p>
	<p><b>Almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente</b></p>	<p>Risultano validi sia i contributi per la disoccupazione (DS) sia i contributi ASpI. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.</p> <p>Nella "contribuzione utile" rientra anche quella dovuta, ma non versata, in base al principio della automaticità delle prestazioni.</p> <p>Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dall'1 gennaio 2013, solo da tale data inizia a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l'eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.</p> <p>Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI.</p> <p>L'erogazione di una o dell'altra indennità di disoccupazione è determinata dall'INPS mediante il criterio della prevalenza.</p> <p>Non sono considerati utili i periodi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;</li> <li>- malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;</li> </ul>

		<p>- Cigs e Cig con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.</p> <p>Il requisito della retribuzione non inferiore ai minimali settimanali di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.</p>
<b>Indennità</b>	<b>Determinazione</b>	<p>L'indennità ASpI è determinata con riferimento alla "retribuzione media mensile" rappresentata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (= 52/12).</p> <p>Ai fini di tale calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (settimane di tipo "X" o "2").</p> <p>La retribuzione delle settimane di tipo 2 viene integrata, a cura della procedura DSWeb, al valore pieno con l'utilizzo dell'informazione "Sett./Diff. Accredito" presente in Uniemens.</p>
	<b>Misura</b>	<p>L'importo dell'indennità risulta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a euro 1.192,98 (valore per l'anno 2014);</li> <li>- nel caso in cui la retribuzione superi tale limite, l'indennità è pari al 75% del predetto importo più il 25% della retribuzione eccedente.</li> </ul> <p>In caso di pagamento dell'indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l'importo ottenuto per 30.</p> <p>L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per la Cigs straordinaria, importo che viene annualmente rivalutato (euro 1.165,58 il massimale lordo per l'anno 2014; non si applica la riduzione del 5,84%).</p> <p>Dopo i primi 6 mesi l'indennità è abbattuta del 15% più un ulteriore abbattimento del 15% dopo i primi 12 mesi.</p>
	<b>Misura: casi particolari</b>	<p>Per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi DS, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, il trattamento dell'indennità di disoccupazione ASpI è determinato, anno per anno, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo. A tal fine l'esatta misura viene determinata annualmente con specifico decreto ministeriale.</p>
	<b>Durata</b>	<p>È previsto un graduale aumento (in un triennio) della durata della prestazione in relazione all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.</p>

		<p><b>Periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;</li> <li>- eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;</li> <li>- eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.</li> </ul> <p><b>Dall'1 gennaio 2016 (eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori con età inferiore a 55 anni: durata massima di 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai trattamenti di mini-ASpI;</li> <li>- lavoratori con età pari o superiore a 55 anni: durata massima di 18 mesi e comunque non superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel biennio precedente, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai trattamenti di mini-ASpI.</li> </ul>
	<p><b>Decorrenza</b></p>	<p>L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'8° giorno;</li> <li>- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all'8° giorno;</li> <li>- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS, ma al Centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;</li> <li>- dalle date in precedenza indicate, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.</li> </ul>
<p><b>Domanda</b></p>	<p><b>Termine di presentazione</b></p>	<p>La domanda per accedere all'ASpI va presentata entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento così individuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;</li> <li>- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica</li> </ul>

		<p>della sentenza giudiziaria (il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influenzando al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (ad esempio: malattia, infortunio) iniziato entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- 8° giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- 8° giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;</li> <li>- 38° giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.</li> </ul> <p>Si deve fare riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio-15 marzo; 2 luglio-2 settembre).</p>
	<p><b>Modalità di presentazione</b></p>	<p>La presentazione della domanda di ASpI può avvenire esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>I canali utilizzabili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto. Il percorso è il seguente: Servizi del cittadino - Autenticazione con Pin (solo di tipo "dispositivo") - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - ASpI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili - Indennità ASpI;</li> <li>- Contact center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 - con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto;</li> <li>- Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto. Il percorso è il seguente: Servizi on line, Per tipologia di utente: Patronati Servizi per i patronati, Servizi Autenticazione con Pin "Disoccupazione e Mobilità". Il Patronato deve essere in possesso della delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù "Gestione" presente tra i servizi per il Patronato.</li> </ul>
<p><b>Nuova occupazione durante la disoccupazione</b></p>	<p><b>Contratto di lavoro subordinato - periodo di lavoro fino a 6 mesi</b></p>	<p>In questo caso, al termine del rapporto di lavoro, si verifica la ripresa dell'ASpI residua (in pratica il periodo di occupazione sospende d'ufficio il trattamento).</p> <p>Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, non rilevando il numero delle giornate effettivamente lavorate. Ciò anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di 6 mesi intrapreso in uno stato estero (sia Stati appartenenti all'UE sia Stati extracomunitari).</p>
	<p><b>Contratto di lavoro subordinato - periodi di lavoro superiori a 6 mesi</b></p>	<p>In questo caso si verifica la decadenza dal trattamento e, al termine del rapporto di lavoro, si può verificare l'avvio di un nuovo trattamento in caso di sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.</p>

	<b>Lavoro accessorio</b>	Per l'anno 2014 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di euro 3.000,00 (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
	<b>Lavoro autonomo e parasubordinato</b>	<p>Qualora il lavoratore svolga un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello status di disoccupato (attualmente pari a euro 4.800,00) è tenuto a darne comunicazione (entro 30 giorni dall'inizio dell'attività) all'INPS dichiarando il reddito annuo che prevederà di percepire.</p> <p>L'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine della disoccupazione indennizzata o, se antecedente, la fine dell'anno.</p> <p>Detta riduzione è oggetto di conguaglio (d'ufficio) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero alla presentazione di autocertificazione qualora vi sia l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione.</p> <p>Qualora, nel corso del periodo di godimento delle indennità, il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenga di dover modificare il reddito dichiarato, è tenuto a presentare una nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione.</p>
<b>Decadenza</b>		<p>Si verifica la decadenza dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi; inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione predetta; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI; rifiuto di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non la regolare partecipazione (quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici); non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto (quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici).</p> <p>Sussiste l'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.</p>
<b>Contribuzione figurativa</b>		Per i periodi di fruizione dell'indennità ASpI sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media

		<p>delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.</p> <p>I contributi figurativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;</li> <li>- non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.</li> </ul>
<b>Anf</b>		Spetta l'assegno per il nucleo familiare durante la percezione dell'indennità ASpI.
<b>Regime fiscale</b>		L'indennità di disoccupazione ASpI, essendo sostitutiva di retribuzione, è assoggettata a imposizione come reddito di lavoro dipendente. L'ASpI, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI le ritenute Irpef rilasciando la prescritta documentazione fiscale (Cud).
<b>Incentivo per auto imprenditorialità</b>	<b>Finalità</b>	<p>In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI può richiedere all'INPS la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'attività di lavoro autonomo, intendendo per tale l'esercizio di arti o professioni che comporti l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione a un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti;</li> <li>- per avviare un'attività in forma di autoimpresa o di microimpresa, ai sensi del d.lgs. n. 185/2000 e del decreto del ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato a un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti);</li> <li>- per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa stessa, tale beneficio risulta alternativo a quello previsto dall'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.</li> </ul>
	<b>Domanda</b>	<p>I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare.</p> <p>L'inoltro della domanda deve avvenire entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini- ASpI e, comunque, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa;</li> <li>- 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini- ASpI, in caso di attività iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente;</li> </ul> <p>L'istanza deve essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative</p>



		<p>finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo all'erogazione.</p> <p>Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi.</p>
	<b>Modalità di presentazione</b>	<p>La presentazione della domanda telematica deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- via Web, tramite sportello del cittadino accessibile dall'utente nei servizi on line dell'Istituto;</li> <li>- tramite Patronato/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto;</li> <li>- tramite Contact center multicanale INPS-INAIL (numero 803164 da rete fissa o numero 06164164 da rete mobile).</li> </ul>
<b>Incentivo per auto imprenditorialità</b>	<b>Lavoro associato in cooperativa</b>	<p>In caso di attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI omini- ASpI, se il lavoratore, associandosi a una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti, ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.</p>
	<b>Restituzione</b>	<p>L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore deve, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.</p>
<b>Finanziamento</b>	<b>Contributo ordinario dell'1,61%</b>	<p>Il contributo dell'1,61% è determinato dalla somma dell'ex contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (1,30% - oggi contributo ordinario per il finanziamento di ASpI e mini-ASpI), della percentualizzazione del contributo base (0,01%) e del contributo di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%). Tale contributo è dovuto anche con riferimento ai lavoratori apprendisti.</p> <p>Rimangono in vigore gli attuali abbattimenti disposti dalle seguenti disposizioni di legge: art. 120 della legge n. 388/2000; art. 1, comma 361 della legge n. 266/2005; art. 8 del D.L. n. 203/2005 (misure compensative introdotte in caso di conferimento del Tfr nei fondi di previdenza complementare ovvero nel Fondo di Tesoreria).</p> <p>Tali riduzioni sono estese ai lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi per la disoccupazione involontaria quali, ad esempio, i soci delle cooperative D.P.R. n. 602/1970, soci delle cooperative di cui alla legge n. 250/1958, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. In questo caso il contributo è</p>

	<p>decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000 e all'art. 1, comma 361, della legge n. 266/2005, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi.</p> <p>Per i lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi per la disoccupazione involontaria (soci delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, con rapporto di lavoro subordinato e personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato) deve farsi riferimento annualmente all'apposito decreto attuativo. Il D.M. n. 73380/2013 ha confermato le percentuali di allineamento indicate dalla legge di riforma pari a: 0,26%, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016; 0,27%, per l'anno 2017.</p> <p>Per i dipendenti somministrati, il contributo ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l'ulteriore percentuale (0,30%) di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978.</p>
	<p><b>Contributo addizionale</b> Il contributo dell'1,40% è dovuto con riferimento ai lavoratori non a tempo indeterminato.</p> <p>Tale aliquota si aggiunge a quella dell'1,61% dovuta dalla generalità dei datori di lavoro e conseguentemente l'aliquota complessiva di finanziamento dell'ASpI in questo caso si attesta al 3,01% (1,61% + 1,40%), fatte salve le eventuali riduzioni.</p> <p>Il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere all'1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data.</p> <p>Sono escluse dal pagamento di tale contributo aggiuntivo (e versano dunque il solo contributo dell'1,61%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti;</li> <li>- le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività stagionali definite dal d.P.R. n. 1525/1963;</li> <li>- per i periodi contributivi maturati dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;</li> <li>- le assunzioni di lavoratori apprendisti, in quanto il contratto è classificato a tempo indeterminato;</li> <li>- le assunzioni a tempo determinato effettuate nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.</li> </ul> <p>Detta maggiorazione è recuperata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminato;</li> <li>- dai datori di lavoro che assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questo caso la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla</li> </ul>

		<p>cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine;</p> <p>utilizzando in Uniemens il nuovo codice causale "L810" avente il significato di "Recupero contributo addizionale art. 2, comma 30, legge n. 92/2012" da inserire nell'elemento di di della denuncia individuale.</p> <p>Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.</p>
<b>Finanziamento</b>	<b>Contributo di licenziamento</b>	<p>Il contributo di licenziamento, interamente a carico del datore di lavoro, è pari al 41% del massimale mensile di ASpI (per l'anno 2014 pari a euro 1.192,98) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (euro 1.467,36 complessivi - euro 489,12 per ogni anno di anzianità del lavoratore licenziato ed euro 40,76 per ogni mese). Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui sopra. La previsione legislativa si riferisce a tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il lavoro intermittente. In quest'ultimo caso - con o senza disponibilità - i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale. L'INPS ha precisato che: il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full-time o part-time); per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario; nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Più precisamente va presa in considerazione quella maturata in relazione all'interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%. Nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e di aspettativa non retribuita; la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata; il contributo è dovuto anche nelle ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.</p> <p>Restano escluse dall'obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissioni (a eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzioni consensuali, a eccezione di quelle conseguenti all'esperimento della procedura di conciliazione presso la Dtl, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; decesso del lavoratore.</p> <p>Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal</p>

		<p>recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso per termine della formazione previsto dall'art. 2, comma 1, dalla lettera m) del d.lgs. n. 167/2011.</p> <p>Nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova e detta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'ASpI, il contributo di licenziamento è dovuto. Il contributo di licenziamento non deve essere versato, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui risulti dovuto il contributo di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 (contributo d'ingresso alla mobilità); tale contributo non riguarda dunque neanche gli organi delle procedure concorsuali (curatore, liquidatore o commissario).</p> <p>Tale contributo risulta invece dovuto dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge n. 223/1991.</p> <p>Per il periodo 2013 - 2015 il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.</p> <p>A decorrere dall'1 gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3.</p> <p>L'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.</p>
<p><b>Incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari</b></p>	<p><b>Contenuto e norma di riferimento</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 <i>“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”</i>.</p>
<p><b>Incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari dell'Aspi</b></p>	<p><b>Destinatari</b></p>	<p>Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASpI ovvero di soggetti destinatari di tale indennità (soggetti cioè che hanno titolo alla prestazione, ma che non l'hanno ancora effettivamente percepita). Spetta l'incentivo anche in caso di</p>

		trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
	<b>Beneficiari</b>	Possono accedere all'incentivo tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
	<b>Oggetto del beneficio</b>	<p>L'incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L'importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.</p> <p>Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad esempio, astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità ecc.), invece, l'importo mensile deve essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, deve essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.</p> <p>Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.</p> <p>Va precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la somma a credito dell'azienda non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota;</li> <li>- il beneficio non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione e considerando le riduzioni previste dalla norma (15% dopo i primi 6 mesi ecc.).</li> </ul> <p>Il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.</p>
	<b>Cumulo con altri incentivi</b>	L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, mentre non è cumulabile con le altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
	<b>Incentivo e cooperative</b>	<p>All'incentivo possono accedere anche le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata. Nel caso in cui il lavoratore che si associ in cooperativa si sia avvalso della facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, l'esercizio di detta opzione esclude la cooperativa dalla possibilità di ricorrere all'incentivo in esame.</p> <p>Nel caso invece in cui il lavoratore abbia aderito alla cooperativa</p>

		senza richiedere l'anticipazione, la cooperativa medesima può fruire del beneficio.
	<b>Condizioni di accesso al beneficio</b>	<p>La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dei suindicati regolamenti <i>de minimis</i>, le imprese sono tenute a trasmettere all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti <i>de minimis</i> (allegato n. 2 alla circolare dell'Istituto n. 175/2013). Il beneficio soggiace anche al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012 (circolare INPS n. 137/2012) nonché alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (<i>"A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"</i>).</p>
	<b>Adempimenti dei datori di lavoro</b>	<p>Per accedere all'incentivo i datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS, tramite Cassetto previdenziale (selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "legge n. 92/2012, art. 2, comma 10-bis (assunzione di beneficiari di Aspi)", specifica dichiarazione di responsabilità (allegato n. 3 alla circolare INPS n. 175/2013). L'avvenuta ammissione al beneficio viene comunicata all'azienda secondo i consueti canali e all'intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione viene allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell'incentivo.</p> <p>La sede provvede all'attribuzione del codice autorizzazione "8D" avente il significato di "azienda destinataria del contributo previsto dall'art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012 per l'assunzione di lavoratori beneficiari di Aspi".</p>

<b>Mini-Aspi</b>		
<b>Nozione</b>	<b>Istituti sostituiti</b>	La mini-ASpI ha sostituito, dall'1 gennaio 2013 (eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla predetta data), l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
<b>Fonti</b>	<b>Norme giuridiche</b>	legge n. 92/2012; d.m. 25 gennaio 2013; legge n. 228/2012; art. 46 della legge n. 134/2012; d.m. 29 marzo 2013.
	<b>Disposizioni amministrative</b>	INPS: circolari n. 140/2012, n. 142/2012 e n. 145/2013; ministero del Lavoro: interpello 6/2013; INPS: circolari n. 154/2013 e n. 37/2013; messaggio n. 000760/2013; circolari n. 50/2013 e n. 44/2013; messaggio n. 10358/2013; circolare n. 12/2014.
<b>Soggetti interessati</b>	<b>Lavoratori ammessi</b>	Possono beneficiare della mini-ASpI tutti i lavoratori dipendenti

		<p>del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato ai sensi del comma 3, art. 1 della legge n. 142/2001.</p> <p>Rientrano in tale ambito anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, sempreché abbiano instaurato, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;</li> <li>- il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2013, dell'art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935.</li> </ul> <p>Tra i soggetti beneficiari rientrano anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato (sono quindi esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato).</p>
	<p><b>Lavoratori esclusi</b></p>	<p>Rimangono esclusi dall'indennità mini-ASpI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;</li> <li>- i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo professionale nonché i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge n. 69/1963, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, gestita dall'INPGI;</li> <li>- religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore di ordini e congregazioni di appartenenza e i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari;</li> <li>- i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale;</li> <li>- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.</li> </ul>
<p><b>Requisiti</b></p>	<p><b>Disoccupazione involontaria</b></p>	<p>Risultano esclusi dal beneficio i lavoratori che sono cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto.</p> <p>È stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le dimissioni continuano a dare diritto all'indennità se avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) ovvero per giusta causa (circolare INPS n. 163/2003);</li> <li>- la risoluzione consensuale non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare INPS n. 108/2006) ovvero nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità</li> </ul>

		<p>previste all'art. 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012.</p> <p>La legge n. 92/2012 ha modificato l'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, elevando a 3 anni il limite di età del bambino ai fini dell'obbligo di convalida, da parte del servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio, della risoluzione consensuale e della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre.</p> <p>Tale modifica non ha riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione erogata a seguito di dimissioni volontarie.</p> <p>L'indennità continua a poter essere fruita solo nel caso in cui le dimissioni vengano presentate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.</p>
	<p><b>Stato di disoccupazione</b></p>	<p>Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il Servizio competente; lo stesso è chiamato a rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.</p> <p>Tale ultima dichiarazione può essere resa ai Centri per l'impiego ovvero all'INPS. L'utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o mini-ASpI, deve indicare o che si è già recato al Centro per l'impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all'Istituto compilando i campi appositamente inseriti.</p>
	<p><b>Almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi</b></p>	<p>Il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.</p> <p>Nella "contribuzione utile" rientra anche quella dovuta, ma non versata, in base al principio della automaticità delle prestazioni.</p> <p>Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI/mini-ASpI è dovuto a partire dall'1 gennaio 2013, solo da tale data inizia a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l'eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.</p> <p>Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione mini-Aspi. L'erogazione di una o dell'altra indennità di disoccupazione</p>



		<p>è determinata dall'Inps mediante il criterio della prevalenza.</p> <p>Non sono considerati utili i periodi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;</li> <li>- malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;</li> <li>- Cigs e Cigo con sospensione dell'attività a zero ore;</li> <li>- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.</li> </ul> <p>Il requisito della retribuzione non inferiore ai minimali settimanali di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.</p>
<b>Indennità</b>	<b>Determinazione</b>	<p>L'indennità Aspi è determinata con riferimento alla "retribuzione media mensile" rappresentata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (= 52/12).</p> <p>Ai fini di tale calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (settimane di tipo "X" o "2").</p> <p>La retribuzione delle settimane di tipo 2 viene integrata, a cura della procedura DSWeb, al valore pieno con l'utilizzo dell'informazione "Sett./Diff. Accredito" presente in Uniemens.</p>
<b>Indennità</b>	<b>Misura</b>	<p>L'importo dell'indennità risulta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a euro 1.192,98 (valore per l'anno 2014);</li> <li>- nel caso in cui la retribuzione superi tale limite, l'indennità è pari al 75% del predetto importo più il 25% della retribuzione eccedente.</li> </ul> <p>In caso di pagamento dell'indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l'importo ottenuto per 30.</p> <p>L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per la Cigs straordinaria, importo che viene annualmente rivalutato (euro 1.165,58 il massimale lordo per l'anno 2014; non si applica la riduzione del 5,84%).</p> <p>Dopo i primi 6 mesi l'indennità è abbattuta del 15% più un ulteriore abbattimento del 15% dopo i primi 12 mesi.</p>
	<b>Misura: casi particolari</b>	<p>Per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi DS, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, il trattamento dell'indennità di disoccupazione ASPI è determinato, anno per anno, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo. A tal fine l'esatta misura viene determinata</p>

		annualmente con specifico decreto ministeriale.
	<b>Durata</b>	<p>L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione.</p> <p>Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpI, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei 12 mesi precedenti la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.</p> <p>Per determinare la durata della prestazione, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.</p>
	<b>Decorrenza</b>	<p>L'indennità di disoccupazione mini-ASpI spetta: dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'8° giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all'8° giorno; dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS, ma al Centro per l'Impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità; dalle date in precedenza indicate, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Termine di presentazione</b>	<p>La domanda per accedere alla mini-ASpI va presentata entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento così individuato: 8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influenzando al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore); data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (ad esempio: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; 8° giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; 8° giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; 38° giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.</p> <p>Si deve fare riferimento allo stesso giorno del secondo mese</p>

		successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio-15 marzo; 2 luglio-2 settembre).
	<b>Modalità di presentazione</b>	La presentazione della domanda di mini-ASpI può avvenire esclusivamente in modalità telematica. I canali utilizzabili sono i seguenti: Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto. Il percorso è il seguente: Servizi del cittadino -Autenticazione con Pin (solo di tipo "dispositivo") - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Aspi, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili - Indennità Aspi; Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 - con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto; Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto. Il percorso è il seguente: Servizi on line, Per tipologia di utente: Patronati Servizi per i patronati, Servizi Autenticazione con Pin "Disoccupazione e Mobilità". Il Patronato deve essere in possesso della delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù "Gestione" presente tra i servizi per il Patronato.
<b>Nuova occupazione durante la disoccupazione</b>	<b>Lavoro subordinato</b>	In caso di svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di percezione della mini-ASpI si possono verificare le seguenti situazioni: - contratto di durata fino a 5 giorni. In questo caso, al termine del rapporto di lavoro, si verifica la ripresa della mini-ASpI residua (il periodo di occupazione di fatto sospende d'ufficio il trattamento). Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, non rilevando il numero delle giornate effettivamente lavorate. Ciò anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di 5 giorni intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all'UE sia si tratti di Stati extracomunitari; - contratto di durata superiori a 5 giorni. In questo caso si verifica la decadenza dal trattamento e, al termine del rapporto di lavoro, si può verificare l'avvio di un nuovo trattamento in caso di sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.
	<b>Lavoro accessorio</b>	Per l'anno 2014 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di euro 3.000,00 (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
	<b>Lavoro autonomo e parasubordinato</b>	Qualora il lavoratore svolga un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello status di disoccupato (attualmente pari a euro 4.800,00) è tenuto a darne comunicazione (entro 30 giorni dall'inizio dell'attività) all'INPS dichiarando il reddito annuo che prevederà di percepire. L'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine della disoccupazione indennizzata o, se antecedente, la fine dell'anno. Detta riduzione è oggetto di conguaglio (d'ufficio) al momento della presentazione della

		<p>dichiarazione dei redditi ovvero alla presentazione di autocertificazione qualora vi sia l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione.</p> <p>Qualora, nel corso del periodo di godimento delle indennità, il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenga di dover modificare il reddito dichiarato, è tenuto a presentare una nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione.</p>
<b>Decadenza</b>		<p>Si verifica la decadenza dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdita dello stato di disoccupazione;</li> <li>- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;</li> <li>- inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione predetta;</li> <li>- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;</li> <li>- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione Aspi o mini-Aspi;</li> <li>- rifiuto di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non la regolare partecipazione (quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici);</li> <li>- non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto (quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici).</li> </ul> <p>Sussiste l'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.</p>
<b>Contribuzione figurativa</b>		<p>Per i periodi di fruizione dell'indennità mini-ASpI sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.</p> <p>I contributi figurativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;</li> <li>- non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.</li> </ul>
<b>Anf</b>		<p>Spetta l'assegno per il nucleo familiare durante la percezione dell'indennità mini-ASpI.</p>

<b>Regime fiscale</b>		<p>L'indennità di disoccupazione mini-ASpI, essendo sostitutiva di retribuzione, è assoggettata a imposizione come reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'INPS, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle somme erogate a titolo di indennità mini-ASpI le ritenute Irpef rilasciando la prescritta documentazione fiscale (Cud).</p>
<b>Incentivo per auto imprenditorialità</b>	<b>Finalità</b>	<p>In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere all'INPS la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'attività di lavoro autonomo, intendendo per tale l'esercizio di arti o professioni che comporti l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti;</li> <li>- per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, ai sensi del d.lgs n. 185/2000 e del decreto del ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato a un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti);</li> <li>- per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa stessa, tale beneficio risulta alternativo a quello previsto dall'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.</p>
	<b>Domanda</b>	<p>I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare.</p> <p>L'inoltro della domanda deve avvenire entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa;</li> <li>- 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, in caso di attività iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul> <p>L'istanza deve essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo all'erogazione.</p> <p>Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi.</p>
	<b>Modalità di presentazione</b>	<p>La presentazione della domanda telematica deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- via Web, tramite sportello del cittadino accessibile dall'utente nei servizi on line dell'Istituto;</li> </ul>

		<p>- tramite Patronato/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto;</p> <p>- tramite Contact center multicanale INPS-INAIL (numero 803164 da rete fissa o numero 06164164 da rete mobile).</p>
	<p><b>Lavoro associato in cooperativa</b></p>	<p>In caso di attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi a una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti, ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.</p>
	<p><b>Restituzione</b></p>	<p>L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore deve, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.</p>